

DIRETTIVA 97/76/CE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1997

che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (*),

visto il parere del comitato economico e sociale (**),

considerando che la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (**), aggiornata dalla direttiva 92/5/CEE (**), permette di utilizzare, nella preparazione di prodotti a base di carne, le carni di cui all'articolo 2 della direttiva 88/657/CEE;

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la direttiva 88/657/CEE è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni (*); che, per garantire la certezza giuridica, è necessario apportare le corrispondenti modifiche nei riferimenti alla direttiva 88/657/CEE;

considerando che occorre eliminare dalla direttiva 77/99/CEE talune disposizioni di carattere temporaneo ormai superate;

considerando altresì che, a causa delle particolari condizioni di produzione degli stomaci, delle vesciche e delle budella, è opportuno applicare a tali prodotti un regime diverso da quello stabilito in precedenza dalla direttiva 77/99/CEE; che conviene prevedere un termine ragionevole entro il quale gli Stati membri si conformino a questo nuovo regime, tanto per la produzione nazionale che per le loro importazioni in provenienza dai paesi terzi,

(*) GU C 341 del 5. 12. 1994, pag. 206.

(**) GU C 397 del 31. 12. 1994, pag. 37.

(***) GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/68/CE (GU L 332 del 30. 12. 1995, pag. 10).

(*) GU L 57 del 2. 3. 1992, pag. 1.

(**) GU L 368 del 31. 12. 1994, pag. 10.

Articolo 1

La direttiva 77/99/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 2, lettera a), ii) e alla lettera d), quinto trattino, il riferimento alla direttiva 88/657/CEE è sostituito dal riferimento alla direttiva 94/65/CE.
- 2) All'articolo 3:
 - a) alla sezione A, punto 1), secondo trattino, anziché «— in conformità dell'articolo 9» leggasi «— in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1 ...»;
 - b) alla sezione A, punto 1), è inserito il comma seguente:

«ovvero siano registrati e controllati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2»;
 - c) alla sezione A, il punto 9) è modificato come segue:
 - la lettera a) è soppressa;
 - sono soppressi i termini: «b) a decorrere dal 1° luglio 1993»;
 - il punto i) diviene lettera a) e il punto ii) diviene lettera b).
- 3) All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli Stati membri possono estendere il beneficio della deroga prevista al paragrafo 1 agli stabilimenti di cui all'articolo 4, sezione A, lettera a), punto i) e sezioni C, D e E della direttiva 64/433/CEE, fermo restando che il trattamento dei prodotti in tali stabilimenti deve soddisfare gli altri quesiti della presente direttiva.»
- 4) All'articolo 13, paragrafo 1), secondo comma, lettera c), sono soppressi i termini «e sino al 1° luglio 1993, al certificato sanitario previsto nell'allegato D».
- 5) All'articolo 13, paragrafo 1, ultimo comma, il riferimento alla direttiva 88/657/CEE è sostituito dal riferimento alla direttiva 94/65/CE.
- 6) L'articolo 21 è soppresso.
- 7) Nell'allegato B, capitolo III, punto 2, primo e secondo trattino, il riferimento alla direttiva 88/657/CEE è sostituito dal riferimento alla direttiva 94/65/CE.